



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.11

DEL 29/03/2021

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18.30 in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. dd.17.3.2020, presso la sede municipale ove è presente il Presidente del Consiglio, a seguito di regolare convocazione si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Casagrande Susanna	X		2) Concin Mariano	X	
3) Dalfovo Michele	X		4) Dalla Brida Danilo	X	
5) De Vigili Giorgio			6) Devigili Danilo	X	
7) Franzoi Mattia	X		8) Gasperetti Bruno	X	
9) Girardi Christian	X		10) Kaisermann Alessio	X	
11) Martinatti Sara	X		12) Merlo Nicola	X	
13) Pellegatti Matteo	X		14) Roncador Rosa	X	
15) Tait Andrea	X		16) Tortolo Federico	X	
17) Weber Marco	X		18) Zenari Carlotta	X	

Assiste, il Segretario generale VALERIO BAZZANELLA, collegato in videoconferenza.

Il Presidente e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dd. 9.4.2020 prot.n.3230 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recante "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*" (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Pertanto alla luce della predetta disposizione a decorrere dall'esercizio 2017 i bilanci degli enti locali della Provincia di Trento sono predisposti secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della suddetta legge provinciale il quale stabilisce che "*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*";

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP n. 18/2015, che stabilisce che il termine di cui al precedente paragrafo può essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che in sede di approvazione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale (Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021), le Parti hanno condiviso l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021. In caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, le Parti hanno concordato l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno dd. 13.01.2021 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO inoltre l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione*

(aggiornamento al DUP) sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità." Il comma 2 del suddetto art. 174 dispone che il bilancio di previsione e il DUP approvati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio con un congruo termine stabilito dal regolamento di contabilità. Il predetto regolamento deve altresì stabilire i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio;

DATO ATTO che il D.U.P. 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 dd. 30.11.2020;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 dd. 02.03.2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2021-2023, relativi allegati, e la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023. I predetti documenti sono stati depositati agli atti a decorrere dal giorno 08.03.2021 e dell'avvenuto deposito è stato dato avviso ai consiglieri con nota prot. n. 1962 dd. 05.03.2021;

CONSIDERATO che gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie. L'articolo 13, comma 2 stabilisce, infine, che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

CONSIDERATO che al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio;

RILEVATO che, dall'esercizio 2017 il Comune di Mezzolombardo ha adottato il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011), affiancando, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 il sistema di contabilità economico-

patrimoniale alla contabilità finanziaria e adottando il piano dei conti integrato previsto dall'art. 4 del citato decreto;

RILEVATO inoltre che, con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 11.12.2020, è stato individuato, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 267/2000 e secondo le modalità di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), l'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 dd. 11.06.2020 con la quale è stato approvato il conto del bilancio dell'esercizio 2019 e n. 39 dd. 30.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune;

RILEVATO CHE la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), che prevede che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le

deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 18.02.2021 avente ad oggetto "Approvazione tariffe acquedotto e fognatura anno 2021".

DATO atto che l'Amministrazione comunale non ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per quanto concerne l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), e che ai sensi del sopra citato art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 si intendono prorogate le aliquote approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 8 dd. 12.02.2019;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e dei relativi allegati;

VISTO il parere del Revisore dei conti alla nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 ed al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, acclarati al protocollo comunale n. 1965 dd. 05.03.2021;

VISTA la nota prot. n. 2679 dd. 29.03.2021 con la quale il Presidente del Consiglio comunale ha comunicato ai Consiglieri la necessità di rettificare per errore materiale alcune tabelle contenute nella Sezione operativa della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

VISTO il parere del Revisore dei Conti in merito alla modifica di cui al precedente alinea, registrato al protocollo comunale n. 2673 dd. 29.03.2021

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.12.2020;

VISTI i seguenti pareri congiunti di regolarità tecnica e parere di contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze - Elisabetta Brighenti;

Firmato digitalmente: Il Segretario generale – Valerio Bazzanella;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime - parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze - Elisabetta Brighenti;

CON voti favorevoli 13 astenuti 4 (Dalla Brida, Devigili Danilo, Weber, Zenari) contrari 0, su n. 17 Consiglieri presenti, espressi per appello nominale e resi separatamente (favorevoli 13, astenuti 4 - Dalla Brida, Devigili Danilo, Weber, Zenari - contrari 0), con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,

D E L I B E R A

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021 Prop. n. 7560 pag. 5 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

integrata come specificato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato A**);

2. di approvare, per le motivazioni specificate nelle premesse, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato B**);
3. di approvare gli allegati al bilancio ex art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato C**);
4. di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato D**);
5. di dare atto che il revisore dei conti, con nota prot. n. 1965 dd. 05.03.2021 integrata con nota prot. n. 2673 dd. 29.03.2021, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 ed al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato E**);
6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Mezzolombardo anche nella sua forma semplificata, nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci", nonchè, nella medesima sottosezione, anche il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
7. di trasmettere il bilancio di previsione 2021-2023 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12.5.2016, art. 5 e ss.mm.;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

MR/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mariano Concin

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente